

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2022, n. 7-5906

Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno (PTFP) dell'Azienda Sanitaria Zero, triennio 2022-2024 e definizione del relativo tetto di spesa del personale anni 2022-2023-2024.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'art. 6 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001, come modificato e integrato dal D.lgs n. 75 del 25/05/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter del succitato decreto legislativo, adottate, con appositi decreti del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per le Aziende SSN, anche con il Ministero della Salute, per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale;

le predette linee di indirizzo, definite con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN, in particolare, dai punti 7 a 7.3;

ai sensi del suddetto Decreto “i PTFP delle Aziende e degli Enti del S.S.N. sono approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM.70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende stesse. (... omissis ...) I PTFP delle Aziende ed Enti del SSN devono essere predisposti in coerenza con i rispettivi atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 – bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.i., nuove regole in materia di spesa per il personale, per gli Enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Considerato in particolare il comma 1 della disposizione in esame, che prevede: "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa:

- il vincolo di spesa per il personale è definito a livello regionale e non più aziendale;
- tale vincolo è dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%;
- il nuovo limite di spesa può essere incrementato nella misura del 10% della variazione del fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente.

Preso atto che con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018, come modificata ed integrata con Determinazioni del Direttore Regionale Sanità n. 79 del 06/02/2019, 208 del 4/03/2020 e 1109 del 7/07/2021, sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale delle Aziende del SSR, corredati delle schede di rilevazione dei dati relativi alle dotazioni organiche ed al fabbisogno suddiviso per profili professionali nonché i costi della dotazione organica stessa.

Dato atto che:

con D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021 sono stati approvati i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2021-2023 e sono stati determinati i tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2021, 2022 e successivi;

la spesa del personale 2004 del SSR ridotta dell'1,4%, non inclusiva della spesa delle Direzioni Generali aziendali, storicizzata dal MEF è pari a euro 2.633.607.083.

Considerato che:

con D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021 il parametro del vincolo di spesa del personale del 2004 ridotto del 1,4%, incrementato ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019, convertito in L. 60/2019, era stato quantificato, nelle more della definizione del FSN dell'anno 2021, nonché dell'equilibrio economico finanziario regionale, in euro 2.654.929.636 e comunque in un secondo tempo prudenzialmente non applicato, nel merito degli incrementi relativi alle annualità 2020 e successive, nelle more della definizione della compatibilità economico-finanziaria del SSR in relazione all'anno 2021 ed in fase di perfezionamento in base alle evoluzioni dell'accordo politico recepito con D.G.R. n. 39-5493 del 3 agosto 2022.

Preso atto che i competenti uffici dell'Amministrazione regionale, acquisito dal Ministero della Salute lo stanziamento consolidato del FSR anno 2021, e nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale, hanno provveduto a quantificare e consolidare il parametro del vincolo di spesa del personale del 2004 ridotto del 1,4%, incrementato, ai sensi del succitato art. 11 del D.L. 35/2019, per un importo pari a euro 2.640.600.861,94, che costituisce il vincolo di spesa acquisito dal MEF attraverso il documento adempimenti punto AG) da applicarsi all'anno 2020 e successivi.

Considerato che:

con l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, 2021, come parzialmente modificata dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022, è stata istituita l'Azienda Sanitaria Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intra-regionale delle attività di cui ai commi 3 e 4 della citata L.R. 26/2021.

Richiamati:

il D.P.G.R. n. 9 del 18/2/2022 con cui è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Sanitaria Zero, mentre con D.G.R. n. 32 – 4847 del 31.03.2022 ne è stato disposto, il commissariamento, per il tempo necessario alla nomina del Direttore Generale;

la Deliberazione del Commissario n. 0000002/01.00/2022 del 13/06/2022 con cui è stato adottato il relativo Atto Aziendale, recepito con D.G.R. n. 3-5267 del 28.06.2022

la D.G.R. n. 4-5268 del 28.06.2022 con cui sono stati approvati i primi indirizzi regionali per l'espletamento delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Zero;

la D.G.R. n. 6-5905 del 4/11/2022 con cui è stato approvato il piano di attività annuale dell'Azienda Sanitaria Zero dell'anno 2022 trasmesso con nota prot. n. 2022/0000104 del 29/07/2022, a firma del Commissario, con il quale l'Azienda declina le modalità organizzative delle strutture previste nel proprio atto aziendale, le risorse impegnate e le risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; tale scopo si articola nella funzione propria dell'Azienda Sanitaria Zero nell'ottica del miglioramento dell'offerta

dei servizi esistenti e dell'attrattività del sistema regionale, della sostenibilità economica reciproca e dell'efficientamento del sistema.

Preso atto che sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui alle richiamate disposizioni regionali, l'Azienda Sanitaria Zero ha predisposto ed inoltrato con nota prot. n. 2022/0000104 del 29/07/2022, per l'approvazione regionale, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, con riferimento al triennio 2022-2024 predisposto in coerenza con l'atto aziendale sulla base dell'istruttoria condotta dal Settore regionale competente.

Ritenuto che l'Azienda Sanitaria Zero, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, debba:

- verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;
- verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale e dei conseguenti obiettivi assegnati nel triennio di riferimento;
- verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia.

Ritenuto che il Fabbisogno del personale ed i tetti di spesa degli anni 2023 e 2024 potranno essere rideterminati, in adeguamento a nuove condizioni maturate, alle azioni di efficientamento poste in essere e rendicontate dall'Azienda nonché in ragione dell'equilibrio economico-finanziario del Sistema Sanitario Regionale, anche in relazione ai successivi piani di attività.

Richiamate in materia di assunzioni di personale le disposizioni delle DDGR nn. 114-6306 del 22/12/2017 e 27-8855 del 29.04.2019, salva l'applicazione delle richiamate norme nazionali per il periodo emergenziale e delle conseguenti indicazioni regionali per il reclutamento di personale in detto periodo emergenziale.

Ribadite altresì le disposizioni della D.G.R. 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA.

Considerato che:

il tetto di spesa del personale, relativamente al rispetto della spesa dell'anno 2004 ridotta dell'1,4%, è applicato a livello regionale, mentre le aziende sanitarie nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e nazionale, nonché dei vincoli di pareggio del bilancio aziendale, definiscono un documento di programmazione del fabbisogno del personale non superiore alla programmazione regionale annuale disposta con provvedimento regionale;

le risorse relative alla dotazione organica, di cui al fabbisogno programmato dalla citata L.R. 26/2021, declinate nel Piano Triennale del Fabbisogno 2022-2024 trasmesso con nota prot. n. 2022/0000104 del 29/07/2022 sono finalizzate ad assicurare la copertura delle spese relative all'avviamento operativo dell'Ente, dei suoi organi e delle attività di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della L.R. 26/2021, cronologicamente declinate con D.G.R. n. 4-5268 del 28 giugno 2022 e, nelle more dell'avvio delle azioni di efficientamento che l'Azienda Sanitaria Zero dovrà assicurare in attuazione alla citata L.R. 26/2021, trovano copertura nelle risorse imputate in rigo GSA di cui alle D.G.R. n. 40-7703 del 12 ottobre 2018, rigo in seguito esteso con D.G.R. n. 12-3442 del 23 giugno 2021 attraverso una stima incrementale ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019, in un secondo tempo prudenzialmente non applicata nelle more della definizione della compatibilità economico-finanziaria del SSR in relazione all'anno 2021 ed in fase di perfezionamento in base alle evoluzioni dell'accordo politico recepito con D.G.R. n. 39-5493 del 3 agosto 2022, le quali costituiscono accantonamento prudenziale e possono essere distribuite alle AASSRR per finalità pertinenti in materia di spesa per il personale.

Ritenuto pertanto di approvare il tetto di spesa dell'Azienda Sanitaria Zero per le annualità 2022, 2023 e 2024, in una più ampia cornice del rispetto del vincolo di spesa del personale del 2004 ridotto del 1,4%, incrementato ai sensi del succitato art. 11 del D.L. 35/2019, come di seguito dettagliato.

Enti del SSR	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	A	A1	B	B1	C	C1
Importi in euro						
Azienda Sanitaria Zero	2.598.745	2.078.996	7.981.084	6.384.867	7.878.392	6.302.714
Legenda: A: Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane A1: di cui personale anno 2022 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF - Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR B: Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane B1: di cui personale anno 2023 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF - Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR C: Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane C1: di cui personale anno 2024 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF - Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR						

Considerato che:

il predetto tetto di spesa, in relazione ai criteri di determinazione come sopra definiti, è funzionale al rispetto del limite di spesa di cui all' art. 11 del D.L n. 35/2019;

gli oneri corrispondenti all'incremento dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Si rinvia pertanto al riparto delle quote alle ASR per l'anno 2022 con provvedimento regionale di riparto del FSN 2022 da parte dello Stato;

pur garantito il rispetto a livello regionale dei limiti di spesa del D.L 35/2019, sia necessario ed opportuno che l'Azienda Sanitaria Zero monitori il rispetto, del limite di spesa dell'anno 2004, dedotto dell'1,4%, tenendo conto degli effetti degli incrementi del D.L. 35/2019.

l'Azienda Sanitaria Zero, attraverso le proprie attività di razionalizzazione e di efficientamento del sistema sanitario, concorre all'equilibrio di bilancio regionale rendendosi sostenibile attraverso economie di sistema in relazione alle risorse impiegate, finalizzate ad assicurare la copertura delle spese relative all'avviamento operativo dell'Ente, dei suoi organi e delle attività di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della L.R. 26/2021, cronologicamente declinate con D.G.R. n. 4-5268 del 28 giugno 2022, così come declinate nel piano di attività 2022, nonché applicando il medesimo spirito alle risorse programmate nei successivi piani di attività che declineranno l'operatività a regime dell'Azienda in parola.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Visti gli artt. 6, comma 1 e 6 ter del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal D.lgs. n. 75 del 25/05/2017.

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018.

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;

visto il D.L. 14 agosto, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre, 2020, n. 126;
vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;
visti i CC.CC.NN.LL Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020;
vista la D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021;
vista la D.D. Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018 s.m.i.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 s.m.i., ed in coerenza con le linee di indirizzo nazionali e regionali il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) dell'Azienda Sanitaria Zero per il triennio 2022-2024 trasmesso con nota n. 2022/0000104 del 29/7/2022, depositato agli atti del competente Settore della Direzione Regionale Sanità;
- di approvare il tetto di spesa del personale dell'Azienda Sanitaria Zero per gli anni 2022, 2023 e 2024 come segue:

Enti del SSR	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	A	A1	B	B1	C	C1
Azienda Sanitaria Zero	2.598.745	2.078.996	7.981.084	6.384.867	7.878.392	6.302.714

Legenda:

A: Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane

A1: di cui personale anno 2022 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF - Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR

B: Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane

B1: di cui personale anno 2023 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF - Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR

C: Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane

C1: di cui personale anno 2024 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF - Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR

Devono essere ricompresi nel tetto di spesa i costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui ai CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali- PTA 17.12.2020, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata con specifiche entrate aziendali;

- di disporre che l'Azienda Sanitaria Zero, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, debba:
 - verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;
 - verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;
 - verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;

- privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia;
- di richiamare i contenuti della D.G.R. 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA;
- di stabilire che il Fabbisogno del personale ed i tetti di spesa degli anni 2023 e 2024 potranno essere rideterminati, in adeguamento a nuove condizioni maturate, alle azioni di efficientamento poste in essere e rendicontate dall'Azienda, anche in relazione ai piani di attività che ne declineranno l'operatività a regime, nonché in ragione dell'equilibrio economico-finanziario del Sistema Sanitario Regionale;
- di dare atto che il tetto di spesa del personale rappresenta, in distinte colonne e per ciascuno degli anni di riferimento, la cornice economico - finanziaria invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane (colonne A, B, C), e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, storicizzato dal MEF, anno 2004 ridotto dell'1,4% incrementato ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60 (colonne A1, B1, C1);
- di stabilire che l'Azienda Sanitaria Zero monitori il rispetto del limite di spesa dell'anno 2004, dedotto dell'1,4%, tenendo conto degli effetti degli incrementi del DL 35/2019;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Gli oneri corrispondenti all'incremento dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Si rinvia pertanto il riparto delle quote alle ASR per l'anno 2022 a provvedimento regionale successivo al riparto del FSN 2022 da parte dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)